

## IBFAN Italia,

composta da tutti i gruppi ed i singoli sostenitori dell'International Baby Food Action Network nel nostro paese, è un'associazione senza fini di lucro, indipendente da ogni movimento politico e confessionale, impegnata ad agire nel rispetto del vigente ordinamento giuridico e dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, attraverso l'utilizzo di metodi non violenti.

L'associazione si propone di far avvenire miglioramenti duraturi nelle pratiche alimentari di neonati e bambini, è pertanto attiva nel:

- ◆ favorire l'eliminazione in Italia e nel resto del mondo delle pratiche scorrette di commercializzazione di tutti gli alimenti sostitutivi del latte materno (latti e altri alimenti per lattanti e bambini piccoli) e degli accessori atti alla loro somministrazione (biberon e tettarelle) da parte delle aziende che li producono o distribuiscono, mediante la piena attuazione di quanto sancito (come requisito minimo universale) dal Codice Internazionale OMS/UNICEF sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e dalle successive pertinenti Risoluzioni dell'Assemblea Mondiale della Sanità;
- ◆ promuovere le condizioni che possano favorire la corretta alimentazione di neonati e bambini, a partire dalla promozione dell'allattamento al seno, dato che il latte materno costituisce l'alimento migliore e più naturale, da solo nei primi sei mesi di vita, ed insieme ad alimenti complementari nei primi due anni o oltre (secondo le Risoluzioni dell'Assemblea Mondiale della Sanità).

### Associazione IBFAN Italia

Via Treggiaia, 11 – 50020 Romola (FI)

Fax 055 74 69 774

E-mail: [segreteria@ibfanitalia.org](mailto:segreteria@ibfanitalia.org)

Visita il nostro sito: [www.ibfanitalia.org](http://www.ibfanitalia.org)



Spazio personalizzabile con informazioni delle associazioni locali

# Regole per la commercializzazione dei sostituti del latte materno



## Perché questo pieghevole?

Questo pieghevole è stato pensato per gli esercizi commerciali che distribuiscono sostituti del latte materno (il "latte artificiale"), ma anche per i genitori e tutti coloro che notano nei negozi e supermercati la mancata applicazione della Legge che viene qui citata.

Il pieghevole è nato in seguito alla presa di coscienza che le Leggi del nostro Stato che tutelano l'allattamento al seno mediante la regolamentazione della vendita dei latti artificiali sono poco conosciute anche da chi è tenuto a rispettarle, che in questo modo è nella posizione di poter essere denunciato e dover pagare delle multe.

## QUAL È L'OBIETTIVO DELLA LEGGE ITALIANA?

Il D.M. n. 82 del 9 aprile 2009 ed il D.Lgs. n. 84 del 19 maggio 2011 (di cui vengono riportati stralci in questo pieghevole) nascono per l'attuazione della direttiva 2006/141/CE e l'applicazione del Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno elaborato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall'UNICEF. Lo scopo del Codice è quello di tutelare l'allattamento al seno e contribuire alla diffusione di una migliore alimentazione e nutrizione dei lattanti.

## Commercio e sostegno alle famiglie

Premesso che il miglior sostegno alle famiglie è creare le condizioni perché le mamme possano allattare, si sottolinea che né la Legge italiana né il Codice OMS/UNICEF vietano che i rivenditori e distributori vadano incontro alle mamme che non allattano al seno abbassando i prezzi dei latti in formula: se infatti un esercizio commerciale applica permanentemente un prezzo più basso di un altro negozio, senza pubblicizzare la cosa, le famiglie se ne accorgeranno confrontando i prezzi e non c'è alcuna violazione della Legge.

# Cosa VIETA la Legge italiana




Foto di XOXOXOX Sri - Prodotti  
Foto 2 di 9 - Torna all'album - Foto di XOXOXOX Sri - Profilo di XOXOXOX Sri



Gamma Latti in polvere Nestlé Nidina e Pelargon

## Publicità di latte 1

(es. su social network, siti web, volantini pubblicitari dei negozi)

Violazione ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. n. 82 del 09/04/2009

Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 84 del 19/05/2011

**da 15.000,00 € a 90.000,00 €**



## Espositore speciale di latte 1

Violazione ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. n. 82 del 09/04/2009

Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. c del D.Lgs. n. 84 del 19/05/2011

**da 12.000,00 € a 72.000,00 €**



## Vendita promozionale di latte 1

Violazione ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. n. 82 del 09/04/2009

Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. c del D.Lgs. n. 84 del 19/05/2011

**da 12.000,00 € a 72.000,00 €**

# La normativa italiana

## Decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 82 del 09/04/2009

**Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi.**

[...]

### Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla produzione, alla composizione, all'etichettatura, alla pubblicità e alla commercializzazione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati a soggetti nella prima infanzia in buona salute, ecc.

[...]

### Art. 2. Definizioni

2. Si intende, inoltre, per: c) «alimenti per lattanti», ovvero «formule per lattanti» ovvero «preparati per lattanti»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli il fabbisogno nutritivo di questa fascia di età fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare;

[...]

### Art. 10. Pubblicità

1. La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni.

[...]

### Art. 12. Campioni e forniture

1. È vietata la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza.

[...]

## DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. 84

**Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82**

[...]

### Art. 4. Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di pubblicità di alimenti per lattanti e di proseguimento.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di pubblicità degli alimenti per lattanti previsto dall'articolo 10, comma 1, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da quindicimila euro a novantamila euro.**

[...]

### Art. 5. Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture di alimenti per lattanti

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria **da dodicimila euro a settantaduemila euro,** [...]

2. [...] la stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza;

[...]